

CENTRO DIDATTICO DI INGEGNERIA CEDI

REGOLAMENTO

Art. 1 COSTITUZIONE

Presso l'Università degli Studi di Parma è costituito il **CENTRO DIDATTICO DI INGEGNERIA**, di seguito denominato CEDI. ai sensi dell' art. 2 del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri.

I Dipartimenti costituenti il CEDI sono:

- Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Ambiente, del Territorio e Architettura
- Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
- Dipartimento di Ingegneria Industriale

Art. 2 FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE

Le finalità del CEDI sono l'organizzazione e la gestione dei servizi didattici comuni ai Dipartimenti costituenti, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità, nell'ambito del sistema di assicurazione della qualità dei Corsi di Studio.

Art. 3 ATTIVITÀ

I servizi erogati dal CEDI includono:

- a. Gestione dei plessi didattici
- b. Servizi logistici e audiovisivi
- c. Servizi di organizzazione didattica
- d. Servizi di laboratorio didattico
- e. Servizi informativi alla didattica

Il dettaglio dei servizi erogati è descritto nella mappa dei servizi (Allegato 1).

Art. 4 SEDE

Il CEDI ha sede presso la Sede scientifica dei Dipartimenti di Ingegneria (Palazzine A e B), Parco Area delle Scienze, 181/A, come da planimetrie allegate (Allegato 2).

Art. 5 ORGANIZZAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

Il CEDI è strutturato nelle seguenti Unità funzionali relative alle seguenti attività: amministrativo-contabile, logistica e audiovisivi, organizzazione della didattica, laboratori didattici, sistema informativo per la didattica

Art. 6 ORGANI DEL CENTRO

Sono Organi del CEDI: il Presidente, il Direttore e il Consiglio.

Art. 7 PRESIDENTE

Il Presidente è un docente afferente ad uno dei Dipartimenti costituenti. Il Presidente viene eletto dal Consiglio è nominato con decreto rettorale; dura in carica tre anni e non può essere rinnovato per più di una volta.

Il Presidente:

- a. promuove le attività del CEDI;
- b. redige i documenti di programmazione ed il piano di utilizzo dei fondi, di concerto con il Direttore;
- c. redige e trasmette agli Organi dell'Ateneo la relazione annuale delle attività svolte;
- d. convoca e presiede il Consiglio;

Art. 8 DIRETTORE

Il Direttore è scelto di norma fra il personale tecnico-amministrativo assegnato al CEDI, di inquadramento non inferiore alla cat.D. Il Direttore ha funzioni tecnico amministrative e non dirigenziali. Il Presidente propone il Direttore al Consiglio che si esprime con propria valutazione. Il Direttore resta in carica tre anni ed è rinnovabile. La nomina del Direttore avviene con Decreto Rettoriale.

Il Direttore:

- a. sovrintende le attività tecnico-amministrative del CEDI;
- b. coordina le attività di erogazione dei servizi;
- c. svolge la funzione di Segretario del Consiglio;
- d. contribuisce alla predisposizione dei documenti di programmazione e il piano di utilizzo dei fondi assegnati al CEDI secondo quanto previsto dall'Art.29 comma 2 dello Statuto di Ateneo

Art. 9 CONSIGLIO

Il Consiglio ha funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento:

- a. approva i documenti di programmazione;
- b. approva il piano di utilizzo dei fondi;
- c. approva i servizi rivolti alle strutture di Ateneo che ne facciano richiesta;
- d. svolge tutte le altre funzioni che norme e regolamenti gli attribuiscono;
- e. approva il rendiconto finanziario e il rendiconto delle attività svolte

Il Consiglio è composto da:

- a. Presidente;
- b. Direttore;
- c. Direttori dei Dipartimenti aderenti;
- d. Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio incardinati nei Dipartimenti costituenti

Il funzionamento del Consiglio è definito in apposito regolamento (Allegato 3).

Art. 10 RISORSE

Per lo svolgimento delle funzioni assegnate il CEDI si avvale di personale tecnico-amministrativo, strutture ed attrezzature messe a disposizione dall'Ateneo per l'erogazione dei servizi da erogare ai Dipartimenti costituenti, nelle modalità definite dalla normativa vigente e dai Regolamenti di Ateneo in materia.

Art. 11 NORME TRANSITORIE E FINALI

In prima attuazione il personale assegnato e le attrezzature sono costituite dal personale e dalle attrezzature rispettivamente già presenti e operanti nella preesistente struttura denominata CEDI.

Il Decano del Consiglio convoca e presiede la prima seduta del Consiglio, nella quale viene eletto il Presidente.

In tutti i casi di anticipata cessazione del Presidente, il Decano del Consiglio provvederà a convocare e a presiedere la seduta del Consiglio stesso entro trenta giorni. In tale seduta si provvederà ad eleggere il nuovo Presidente.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme ed ai Regolamenti di Ateneo.